# LINEE GUIDA per il CONFERIMENTO degli ASSEGNI di cui alla L.n.170/2003 e del D.M. n.198/03 approvate dal S.A. nella seduta del 24.09.2013

# Art 1 - Finalità e principi

- 1.Il conferimento degli assegni agli studenti capaci e meritevoli, di cui all'articolo 1 c.1 lett.b) della L.170/2003 e art.2 c.3 del D.M. 198/03, per l'incentivazione delle attività di tutorato e delle attività didattico integrative, propedeutiche e di recupero, è disciplinato dalle presenti Linee Guida.
- 2.Il conferimento di detti assegni non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Ateneo di Cagliari.
- 3.Gli assegni di cui alle presenti Linee Guida sono compatibili con la fruizione delle borse di cui al D.Lgs 29.03.2012, n.68.

# Art.2 - Requisiti partecipazione alla selezione e modalità di accesso

- 1 Possono partecipare alla selezione per il conferimento degli assegni di cui all' art.2 c.3 del D.M. 198/03 gli studenti capaci e meritevoli iscritti, presso l'Ateneo di Cagliari, ai corsi di laurea specialistica/magistrale, alle scuole di specializzazione per le professioni forensi e per beni archeologici ed ai corsi di dottorato di ricerca. Non possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca consorziati con altre Università, aventi sede amministrativa diversa da Cagliari.
- 2. Il conferimento degli assegni di cui di cui all' art.2 c.3 del D.M. 198/03 avviene mediante selezione pubblica. Al tal fine il Presidente della Facoltà, sulla base dell'assegnazione annuale dei fondi effettuata dal Consiglio di Amministrazione previa proposta del Senato Accademico, emana con proprio provvedimento il bando di selezione di cui sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione dell'avviso del sito web dell'Ateneo.
- 3. Il Bando deve contenere i seguenti elementi essenziali:
  ✓ Essere iscritti, per il corrente anno accademico, al corso di laurea magistrale in non oltre il 1^ anno fuori corso;
  ✓ Essere iscritti, per il corrente anno accademico al penultimo o ultimo o non oltre il
  - ✓ Essere iscritti, per il corrente anno accademico al penultimo o ultimo o non oltre il 1º anno fuori corso del corso di laurea magistrale a ciclo unico in e aver già conseguito almeno 180 CFU;
  - ✓ Essere iscritti alla Scuola per le Professioni Legali o Beni Archeologici;

- ✓ Essere iscritti ad un Dottorato di Ricerca
- 4. I requisiti prescritti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. L'esclusione dalla selezione è disposta con provvedimento del Presidente notificato all'interessato tramite mail. Lo stesso candidato può partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, a più selezioni.
- 5. I candidati che conseguono il titolo di studio durante le fasi della procedura selettiva, devono comunicare tempestivamente al Presidente di Facoltà la perdita del requisito di partecipazione alla selezione stessa.
- 6. La Commissione giudicatrice sarà costituita da tre componenti, nominati con provvedimento del Presidente della Facoltà nel rispetto dei principi indicati nella normativa vigente in materia. La Commissione, in base a criteri predeterminati nel bando, procede all'attribuzione di un punteggio a ciascun candidato. Al termine dei lavori la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, designa i vincitori della selezione. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne fanno parte integrante e necessaria i giudizi/punteggi espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.
- 7. La graduatoria e gli atti della selezione sono trasmessi al Presidente per la definitiva approvazione con espresso provvedimento. La graduatoria definitiva della selezione verrà pubblicata nella pagina web della Facoltà
- 8. Nel caso la procedura selettiva non porti all'individuazione di alcun candidato, il Presidente di Facoltà può emanare il bando per una nuova selezione; qualora anche con il nuovo bando non venga individuato alcun vincitore, le disponibilità finanziarie derivanti dalla mancata attribuzione degli assegni verranno impiegate per l'anno accademico successivo.
- 9. Il candidato che risulti vincitore in più selezioni, potrà accettare un solo incarico ad eccezione del caso in cui nella/e altra/e graduatoria/e non risultino altri idonei che intendono accettare.
- 10. Non possono essere beneficiari degli assegni, i candidati vincitori che conseguono il titolo di studio al termine della procedura selettiva, ovvero prima della firma della lettera d'incarico, ovvero prima dell'inizio dell'attività.

#### Art. 3 - Conferimento assegni

1. L'assegno è conferito al vincitore della selezione tramite l'accettazione, per sottoscrizione, della lettera di incarico prima dell'inizio dell'attività. Nella lettera di incarico

deve essere indicato il numero di ore, il compenso orario lordo dipendente al netto degli oneri a carico Amministrazione e il compenso complessivo lordo dipendente al netto degli oneri a carico Amministrazione.

- 2. L'impegno complessivo orario per ciascun vincitore potrà variare da un minimo di 40 a un massimo di 100 ore per anno accademico, nel rispetto di quanto definito nel bando di selezione e del monte ore complessivo destinato annualmente alla Facoltà per dette attività.
- 3. Qualora il vincitore consegua il titolo accademico durante lo svolgimento dell'incarico, verrà fatto salvo il periodo di attività svolta e il titolare dell'incarico decadrà dal beneficio per il monte ore residuo ancora da svolgere: L'incarico per lo svolgimento dell'attività residua potrà essere assegnato al candidato collocato in posizione immediatamente successiva nella graduatoria di merito.

# Art. 4 - Compenso

- 1. Il compenso orario per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento è determinato in € 20,00, comprensivo di oneri previdenziali a carico dell'Ateneo e delle ritenute a carico del percipiente.
- 2. Agli assegni si applicano le disposizioni dell'art. 10-bis del D. Lgs n. 446 del 15/12/1997, nonché quelle dell'art. 4 della L. n. 476 del 13/08/1984 e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'art. 2, commi 26 e ss., della L. n. 335 dell'8/08/1995 e s.m..